

Provincia di Biella

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua ad uso Energetico, dal torrente Cervo, in Comune di BIELLA, assentito alla ditta BRIGNANA ENERGIA S.r.l. con D.D. n° 398 del 17.03.2020. PRAT. 190.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 398 del 17.03.2020

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 15 dicembre 2019 dal Sig. Mauro Palladino, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della Società "Brignana Energia S.r.l.", relativo alla derivazione d'acqua pubblica in parola, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di legge.

Di assentire, in conformità all'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società "Brignana Energia S.r.l." (codice fiscale 02506070024), con sede in Biella, via per Pollone, n° 64, il rinnovo della concessione in precedenza assentita con D.G.P. di Biella 24 ottobre 1996 n° 1.024 e D.G.P. di Biella 10 dicembre 1996 n° 1.214, per continuare a derivare dal torrente Cervo, mediante couso dello scarico della superiore derivazione, a sua volta derivata in Comune di Biella, una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 1.500 e una portata media annua di litri al secondo 1.200 d'acqua pubblica superficiale, ad uso Energetico (produzione sul salto utile di metri 18,25 della potenza nominale media di Kw. 214,71 - la quale si riduce a Kw. 199,37 per effetto del divieto di prelievo dell'acqua dalle ore 06:00' alle ore 18:00' di ogni Domenica ai fini dell'utilizzo dell'acqua da parte di utenze agricole accordate a soggetti terzi), con obbligo di restituzione integrale nel medesimo torrente Cervo, in Comune di Vigliano Biellese (BI).

Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi per anni 30 (trenta), successivi, continui e previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera c) dello stesso regolamento regionale, decorrenti dal 05 agosto 2019, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 15 dicembre 2019. (Omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.059 di Rep. del 16 dicembre 2019

ART. 13 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Cervo in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti

dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione, laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI